

Esposto sulla tutela delle prove nei recuperi di animali

Al Signor Ministro della giustizia
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto
PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it
Con richiesta di esame anche da parte dell'Ufficio legislativo

Oggetto: criticità generali dei servizi di recupero di animali vivi e morti e richiesta di iniziative per assicurare la presenza della polizia giudiziaria, la qualificazione degli operatori e la conservazione delle fonti di prova.

Il sottoscritto Marco Bruni presenta il seguente esposto.

1 Finalità della segnalazione

Sottopongo al Ministro una questione di carattere generale: l'adeguatezza dell'organizzazione dei servizi di soccorso, recupero, trasporto e custodia degli animali rispetto alle esigenze di accertamento dei reati.

Ritengo necessario superare un modello che consenta alle associazioni animaliste affidatarie di gestire autonomamente interventi nei quali animali, carcasse, luoghi e materiali possono costituire fonti di prova, senza un effettivo presidio della polizia giudiziaria.

Chiedo che siano valutate iniziative, anche normative e di coordinamento con le amministrazioni competenti, per subordinare l'intervento delle associazioni all'affiancamento della polizia giudiziaria e prevederne la presenza a ogni recupero effettuato nell'ambito dei servizi pubblici affidati a soggetti esterni. La proposta muove dalla considerazione che l'origine illecita delle lesioni o della morte può emergere soltanto sul posto o durante i primi accertamenti, quando alcuni elementi potrebbero essere già stati alterati o dispersi.

Non chiedo al Ministro di dirigere indagini o di valutare le responsabilità dei singoli operatori. I fatti aretini richiamati negli esposti allegati sono già stati sottoposti agli organi competenti e vengono qui utilizzati per illustrare criticità che possono riguardare l'organizzazione di questi servizi anche in altri territori. Resta ferma l'autonomia dell'autorità giudiziaria.

2 I fatti aretini come esempio del problema generale

Gli esposti del 6 e del 12 ottobre 2026 prendono spunto dalle comunicazioni attribuite ad ENPA Arezzo, riprese dalla stampa ai primi di ottobre, relative a lupi recuperati nell'aretino, con riferimenti a lesioni da arma da fuoco, presenza di pallini e cause di morte. Nei documenti sono richiamati ENPA, Le Impronte del Bosco, gli enti affidanti e i sanitari eventualmente coinvolti, chiedendo di ricostruirne ruoli, attività e responsabilità. Le notizie pubblicate non consentono, da sole, di stabilire quali incarichi giudiziari, controlli o comunicazioni siano effettivamente intervenuti.

3 Dall'attività assistenziale alla conservazione delle prove

Il recupero e il soccorso degli animali sono attività legittime e necessarie. L'affidamento mediante bando o convenzione, tuttavia, non attribuisce da solo poteri di polizia giudiziaria e non può diventare un titolo generale per decidere autonomamente la sorte di possibili reperti, eseguire accertamenti investigativi o disporre del relativo patrimonio informativo.

Quando un animale è vittima di un reato, il suo corpo può costituire corpo del reato e le lesioni, i proiettili, le esche e gli altri materiali possono rappresentare elementi determinanti per l'indagine. L'articolo 253 del codice di procedura penale comprende nella nozione di corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso. La natura animale del reperto non riduce le esigenze di protezione della prova.

La questione riguarda lupi, orsi, rapaci e altri animali protetti che presentino lesioni compatibili con illeciti, soprattutto da armi; riguarda anche animali cacciabili abbattuti in violazione dei periodi o degli altri divieti applicabili, nonché cani, gatti e altri animali domestici con segni di maltrattamento, avvelenamento o ferimento. Vanno naturalmente distinte le condotte illecite da interventi autorizzati, attività di controllo faunistico legittime e altre circostanze consentite. Tale distinzione richiede accertamenti competenti: non giustifica il rinvio delle cautele fino alla certezza del reato.

Il problema si pone già quando emergono elementi che fanno ragionevolmente sospettare una condotta illecita. Il sistema deve impedire che la segnalazione e la conservazione delle prove dipendano esclusivamente dalla preparazione o dalla valutazione personale del volontario intervenuto. L'articolo 354 del codice di procedura penale affida alla polizia giudiziaria la conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato e disciplina gli accertamenti urgenti.

4 Sopralluoghi e repertazione

Il luogo di rinvenimento deve essere esaminato da personale in grado di riconoscere, documentare e repertare quanto possa essere utile. Non coincide necessariamente con il luogo del ferimento o dell'uccisione, ma può contenere tracce decisive. La rimozione della carcassa può modificare il contesto, cancellare rapporti spaziali o separare l'animale da bossoli, proiettili, esche, impronte e altri elementi.

La preparazione al recupero non equivale alla preparazione investigativa. Occorrono capacità di documentazione fotografica e localizzazione, impiego di strumenti adeguati, precauzioni contro la contaminazione, confezionamento distinto dei reperti e registrazione delle consegne. Anche la polizia giudiziaria deve poter disporre, quando necessario, di personale specializzato e di supporto tecnico qualificato.

Ritengo inaccettabile, sul piano organizzativo, che la conservazione di questi elementi possa essere rimessa alla sola iniziativa di operatori non adeguatamente preparati e non inseriti in un'attività riconducibile alla polizia giudiziaria. Le operazioni indispensabili per salvare l'animale o rimuovere un pericolo immediato devono restare possibili, con tempestiva attivazione delle autorità e documentazione delle modifiche inevitabilmente prodotte.

5 Requisiti personali e incarichi degli operatori

L'appartenenza a un'associazione animalista non dimostra il possesso dei requisiti personali, culturali e professionali richiesti per l'accesso ai corpi di polizia, né una formazione adeguata alla gestione delle prove. Gli operatori possono non essere stati sottoposti a verifiche sui precedenti penali pertinenti, sul titolo di studio, sulle competenze o sull'affidabilità rispetto alle attività concretamente esercitate.

Non attribuisco precedenti penali o carenze morali a persone determinate e non sostengo che ogni collaboratore debba possedere gli stessi requisiti di un appartenente a un corpo di polizia. Chiedo che il sistema definisca requisiti appropriati alle funzioni affidate e ne assicuri la verifica individuale: titoli e formazione, capacità tecnica, affidabilità, cause ostative rilevanti e aggiornamento. I controlli sui dati giudiziari devono avere un fondamento normativo ed essere svolti dai soggetti legittimati.

Il controllo sull'associazione contraente non coincide con il controllo su ciascun dipendente, volontario o collaboratore che accede ai reperti. Devono essere identificabili le persone intervenute, gli incarichi ricevuti, le attività consentite, chi ne controlla l'operato e a chi rispondono. L'eventuale gratuità dell'attività e la corresponsione di soli rimborsi non eliminano tali esigenze.

L'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale consente alla polizia giudiziaria di avvalersi di persone idonee per operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche. Tale funzione deriva da un incarico della polizia giudiziaria, non dalla convenzione amministrativa o dalla decisione dell'associazione. Chiedo che la disciplina organizzativa assicuri la documentazione dell'incarico, del soggetto che lo conferisce, delle operazioni affidate e di quelle effettivamente eseguite.

La giurisprudenza ammette che la formalizzazione scritta possa seguire l'incarico effettivamente conferito, come chiarito dalla Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 17177 del 6 maggio 2010. Questa possibilità non può essere confusa con un'investitura autonoma del privato. Anche la custodia giudiziaria ha un distinto titolo e propri obblighi, ai sensi dell'articolo 259 del codice di procedura penale; non discende automaticamente dall'affidamento del recupero.

6 Esami tecnici e rischio di conclusioni improprie

A titolo esclusivamente esemplificativo, un volontario potrebbe rinvenire una carcassa e un bossolo nelle vicinanze, collegarli senza adeguati riscontri e comunicare alla stampa che l'animale è stato ucciso con quella munizione. La vicinanza non dimostra tale collegamento. Il bossolo potrebbe essere estraneo al fatto; occorre verificare le lesioni, i materiali eventualmente recuperati e gli altri elementi disponibili. L'esempio non descrive una condotta accertata nei casi aretini.

La distinzione fra osservazione, ipotesi e conclusione tecnica deve essere rigorosa. Gli accertamenti balistici devono essere eseguiti da personale con competenze specialistiche, nell'ambito di un incarico appropriato. La capacità di prestare cure veterinarie non attribuisce automaticamente competenza balistica, così come la presenza di pallini non dimostra da sola il momento dello sparo, il luogo del ferimento, l'identità dell'autore o il contributo della lesione alla morte.

7 Esami veterinari e catena di custodia

Le cure urgenti all'animale vivo devono essere assicurate. Occorre però distinguere la diagnostica e la terapia dalle operazioni finalizzate alla ricostruzione di un possibile reato, soprattutto quando modificano o consumano il materiale. Devono risultare chi abbia disposto ed eseguito radiografie, prelievi, estrazioni e necroscopie, con quali competenze, per quale finalità e con quale raccordo con la polizia giudiziaria o il pubblico ministero.

Gli accertamenti che modificano irreversibilmente il materiale possono compromettere successive verifiche e le garanzie delle parti. Chiedo che le procedure assicurino la corretta valutazione delle disposizioni sugli accertamenti tecnici, compresi quelli non ripetibili, ove applicabili. Non si può presumere che ogni esame sanitario sia un atto giudiziario, né che la sua qualificazione assistenziale escluda qualsiasi esigenza di tutela della prova.

La catena di custodia deve permettere di ricostruire ogni passaggio: rinvenimento, primo intervento, trasporto, consegna, esami, prelievi, conservazione e destinazione finale. Devono essere identificabili animali e campioni, locali di custodia, persone che vi accedono e soggetti che autorizzano ulteriori operazioni. L'assenza iniziale di un sequestro non rende irrilevante la conservazione dei materiali potenzialmente utili all'autorità giudiziaria.

Meritano particolare disciplina i materiali estratti durante le cure e le decisioni di smaltimento delle carcasse. Un proiettile eliminato, un campione contaminato o una carcassa distrutta possono rendere impossibili verifiche successive. Il rischio deve essere prevenuto attraverso procedure e responsabilità definite, senza attendere che la perdita della prova si sia già verificata.

8 Imparzialità e gestione delle informazioni

Pongo anche una questione di imparzialità. Associazioni che sostengono campagne contro la caccia o assumono pubblicamente posizioni sui reati contro gli animali possono avere un interesse associativo nella rappresentazione dei fatti. L'appartenenza o l'orientamento ideale non dimostrano, da soli, una condotta parziale, ma non costituiscono neppure una garanzia sufficiente di indipendenza nella gestione delle prove.

Ritengo particolarmente problematico concentrare nello stesso soggetto recupero, disponibilità dei reperti, scelta dei professionisti, interpretazione dei risultati e comunicazione pubblica. Chiedo garanzie che impediscano alle finalità associative di condizionare le operazioni e alle ipotesi di trasformarsi in attribuzioni di responsabilità a categorie di persone prima delle verifiche. L'affiancamento della polizia giudiziaria deve assicurare un controllo effettivo e responsabilità distinte.

Le informazioni acquisite nel servizio non possono essere considerate automaticamente disponibili per la comunicazione associativa. Devono essere distinti segreto investigativo, riservatezza del servizio, obblighi contrattuali e professionali. Occorrono regole sulla circolazione dei dati e sulla divulgazione, per evitare anticipazioni non verificate e il rischio di mettere sull'avviso gli autori dei fatti, favorendo l'occultamento di armi o altri elementi. Tale pregiudizio è un rischio da prevenire, non un fatto che affermo già accertato ad Arezzo.

9 Potenziale conflitto di interessi e costituzione di parte civile

Un ulteriore profilo riguarda la possibilità che l'associazione i cui operatori intervengono sugli animali feriti, sulle carcasse o sui materiali successivamente utilizzati nelle indagini si costituisca poi parte civile nel procedimento relativo ai medesimi fatti. Quando ne ricorrano i presupposti, la costituzione di parte civile permette all'associazione di avanzare una propria domanda di risarcimento del danno. La giurisprudenza ha riconosciuto tale possibilità anche nei procedimenti per reati contro gli animali, sulla base della lesione di un interesse proprio del sodalizio, da valutare nel caso concreto (Cassazione penale, sezione III, sentenza n. 4562 del 31 gennaio 2018).

In questa situazione l'interesse dell'associazione non è soltanto ideale o legato alle sue finalità statutarie: può assumere una dimensione processuale e patrimoniale direttamente collegata all'esito dell'accertamento. Ritengo pertanto necessario valutare il potenziale conflitto fra l'interesse proprio del soggetto che potrà chiedere un risarcimento e le garanzie di obiettività richieste nella raccolta, conservazione e valutazione dei materiali destinati a concorrere alla prova del medesimo fatto.

Il problema è particolarmente evidente qualora la stessa associazione possa gestire autonomamente il recupero, detenere i reperti, scegliere i professionisti cui affidarli, ricevere e divulgare gli esiti e successivamente utilizzare tali elementi a sostegno delle proprie richieste processuali. L'appartenenza degli operatori al sodalizio non consente di presumere che ciascuno abbia un personale interesse economico, ma rende necessario considerare anche il rapporto organizzativo fra chi interviene e il soggetto potenzialmente interessato al risarcimento.

Non sostengo che la futura costituzione di parte civile renda automaticamente illeciti il soccorso o la custodia, né che costituisca, da sola, prova di manipolazioni o una generale incompatibilità già prevista dalla legge. La costituzione di parte civile è una facoltà legittima nei casi consentiti e la persona danneggiata può fornire elementi alle indagini. La questione qui sollevata riguarda invece l'organizzazione di un servizio affidato dall'amministrazione e le garanzie necessarie quando il suo esecutore può assumere un interesse proprio nel procedimento. Non affermo che tale sovrapposizione si sia già concretizzata nei casi aretini.

Chiedo che questo potenziale conflitto sia espressamente considerato nella disciplina dei recuperi e degli incarichi tecnici, prevedendo la dichiarazione degli interessi rilevanti, la loro valutazione da parte dell'autorità competente, controlli indipendenti e, ove necessario, la separazione degli incarichi. La disponibilità autonoma delle fonti di prova da parte di un soggetto potenzialmente portatore di pretese risarcitorie rafforza, a mio giudizio, la necessità dell'affiancamento della polizia giudiziaria, della tracciabilità delle operazioni e della possibilità di verifiche tecniche indipendenti, a tutela di tutte le parti.

10 Richieste al Ministro della giustizia

Chiedo al Signor Ministro di sottoporre la questione agli uffici competenti, anche all'Ufficio legislativo, affinché siano valutate l'adeguatezza del quadro vigente e le iniziative necessarie a garantire l'effettiva applicazione delle regole sulla tutela delle prove nei servizi di recupero degli animali. La richiesta riguarda l'organizzazione generale del sistema e non implica l'attribuzione al Ministro di poteri di direzione delle singole indagini.

La misura che propongo è il superamento dell'affidamento del recupero autonomo alle associazioni animaliste, subordinandone l'intervento all'effettivo affiancamento della polizia giudiziaria. Chiedo che sia valutata una disciplina che ne assicuri la presenza a ogni recupero di animali vivi o morti compiuto nell'ambito dei servizi pubblici esternalizzati, poiché la possibile origine illecita delle lesioni o della morte potrebbe essere riconosciuta soltanto durante l'intervento. Si tratta di una proposta da introdurre e organizzare, non dell'affermazione che un identico obbligo generale sia già previsto per ogni recupero.

Il modello dovrà contemplare le necessità inderogabili di soccorso e sicurezza: gli interventi strettamente indispensabili non devono essere ritardati, ma devono comportare l'immediata attivazione della polizia giudiziaria, la documentazione di quanto eseguito e la conservazione di ciò che possa servire agli accertamenti. La deroga dovuta all'urgenza non dovrebbe tradursi nella prosecuzione autonoma di attività investigative da parte dell'associazione.

Chiedo inoltre che siano definiti criteri omogenei per identificazione, requisiti personali, titoli, formazione e verifica dell'idoneità degli operatori; per il conferimento e la documentazione degli incarichi di ausilio tecnico e custodia; per i sopralluoghi e la repertazione; per l'esecuzione di esami specialistici e la conservazione dei materiali; per le comunicazioni tempestive alle autorità e la gestione riservata delle informazioni. Chiedo altresì che siano disciplinati i potenziali conflitti di interessi derivanti dalla possibilità, per l'associazione coinvolta nelle operazioni, di costituirsi parte civile per gli stessi fatti, prevedendo le garanzie di indipendenza indicate nel punto precedente.

Ritengo necessario che le iniziative siano valutate in raccordo con i Ministeri e le amministrazioni competenti per il soccorso, la sanità veterinaria, la fauna e le forze di polizia, nonché con Regioni ed enti locali, nel rispetto delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria. Le convenzioni e i capitoli dovrebbero recepire regole coerenti, individuando responsabili, controlli effettivi e conseguenze degli inadempimenti. Ove gli strumenti esistenti risultino insufficienti, chiedo di valutare proposte normative.

Gli episodi aretini rendono visibili interrogativi che non possono esaurirsi nella verifica di singole condotte. L'obiettivo della presente segnalazione è che la tutela degli animali sia accompagnata, fin dal rinvenimento, dalla tutela delle prove e da responsabilità riconoscibili. Chiedo riscontro sulla presa in carico, sugli uffici interessati e sulle iniziative comunicabili alla PEC sopra indicata. Resto disponibile a fornire chiarimenti.

Arezzo, 13 ottobre 2026

Marco Bruni
Firmato digitalmente

Allegati: 1. Esposto del 6 ottobre 2026 alla Procura della Repubblica di Arezzo, al Comune di Arezzo e alla Regione Toscana. 2. Esposto del 12 ottobre 2026 all'Ispettorato per la funzione pubblica.